

*Allegato alla Deliberazione C.C. n° 103 del 11.11.1975
Integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 03/02/2004
(Norma Transitoria)*



Comune di Iglesias
Provincia di Carbonia Iglesias

Regolamento
Per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere e affini

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna ed affini ivi compresi gli istituti di bellezza, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali, in pubblici o presso il domicilio dell'esercente o del cliente, o presso enti, istituti, uffici ed associazioni, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio del Comune dalle norme stabilite dalla legge 14 febbraio 1963, n° 161, modificata con legge 23 dicembre 1970, n° 1142 e dalle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 2

Mestieri affini

Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna, le attività inerenti l'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario e cioè quelli di:

- estetista truccatore;
- depilatore;
- massaggiatore facciale;
- manicure e pedicure estetico;
- acconciatore, ondulatore,;
- ossigenatore;
- parrucchiere teatrale.

Articolo 3

Autorizzazione all'esercizio

L'esercizio delle attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna ed affini, nelle forme previste dagli articoli precedenti e dal presente Regolamento, è subordinato ad autorizzazione del Sindaco che la rilascia sentita la Commissione consultiva di cui al successivo articolo 4.

Articolo 4

Commissione Comunale

La Commissione Comunale di cui all'articolo 3 è composta da :
Sindaco – o suo Delegato – Presidente.

- Tre rappresentanti della categoria dei barbieri, parrucchieri per uomo e per donna ed affini.
- Tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali.
- Ufficiale Sanitario.
- Comandante Polizia Municipale.

- Un rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o un suo delegato
- artigiano della categoria, residente nel Comune interessato.

Articolo 5

Domande per ottenere l'autorizzazione

Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio delle attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna ed affini devono essere indirizzate al Sindaco in competente bollo e devono contenere le indicazioni qui di seguito indicate:

- Cognome , nome, luogo e data di nascita e domicilio del richiedente che intende esercitare o che già esercita o che intende condurre o che già conduce una delle attività che formano oggetto del presente Regolamento.
- Ubicazione dell'esercizio, sia che si trovi già in attività e sia che debba porsi in attività o trasferire in altro locale.
- Data dalla quale l'esercizio trovasi in attività, per quelli preesistenti Alla domanda occorre allegare :

Per i nuovi esercizi :

- a) certificato della Commissione Provinciale per l'Artigianato attestante la qualificazione professionale ed il possesso dei requisiti previsti dalla legge 25/7/1956, n° 860
- b) Certificato rilasciato dall'Ufficiale Sanitario attestante il possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.
- c) Certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale attestante il possesso dei requisiti di sicurezza statica dei locali che non siano posti al piano terreno.

Per gli esercizi preesistenti : = Certificato attestante l'iscrizione dell'impresa artigiana nell'Albo tenuto dalla Camera di C.I.A.S. = Gli stessi certificati di cui ai punti precedenti b) e c).

Articolo 6

Diniego autorizzazioni. Gravami

Il diniego di concedere l'autorizzazione per esercitare l'attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna ed affini deve essere notificato dal Sindaco al richiedente entro 30 giorni dalla data di riunione nella quale la Commissione Comunale ha preso in esame l'istanza.

Ai fini del diniego dell'autorizzazione è indispensabile una dettagliata, valida e circostanziata motivazione con la quale si dia ampia, chiara e precisa ragione dei motivi che hanno provocato il provvedimento.

Contro il provvedimento del Sindaco è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica.

Articolo 7

Condizioni igienico sanitari dei locali.

Tutti gli esercizi di barbiere, di parrucchiere per uomo e per donna ed affini devono trovarsi in regola con le condizioni igienico sanitarie che si espongono qui di seguito.

- I locali saranno tenuti costantemente ben puliti ed adeguatamente aerati.
- I pavimenti dovranno essere tali da consentire la quotidiana pulizia e disinfestazione.
- Le pareti ricoperte con piastrelle smaltate o di marmo o di altro materiale purché lavabile fino ad un'altezza di m. 1,20/1,50 dal pavimento.
- I locali stessi saranno dotati di decoroso lavabo munito di acqua corrente fredda e calda.
- Le porte di ingresso, nell'estate, saranno munite di apposite tende.
- La spazzatura e i rifiuti saranno ben raccolti in appositi contenitori da depositare, per il tempo strettamente necessario, in un vano separato, all'uopo destinato.

- I seggioloni saranno muniti di poggiatesta di carta o di apposito asciugamani, da sostituire per ciascun cliente. Pani ed asciugamani dovranno essere sempre ben puliti e, di volta in volta, sostituiti per ciascun cliente.
- Appositi cartelli, ben esposti e visibili, conterranno il divieto di sputare e di imbrattare comunque i locali.

Articolo 8

Condizioni igienico sanitarie del personale

Tutto il personale addetto agli esercizi artigianali deve essere sottoposto a visita dall'Ufficiale Sanitario, il quale provvederà a rilasciare apposito certificato attestante l'idoneità sanitaria.

Articolo 9

Controllo sanitario dei locali

I locali adibiti ad esercizio di barbieri e di parrucchiere per uomo e per donna ed affini – sulla base delle norme prescritte dalle leggi sanitarie in vigore – devono essere visitati dall'Ufficiale Sanitario.

Analoga procedura sarà eseguita per gli artigiani che saranno autorizzati a svolgere l'attività nel proprio domicilio o nei locali di uffici, enti, istituti, associazioni, ecc.

L'Ufficiale Sanitario provvederà a rilasciare il certificato attestante l'idoneità sanitaria dei locali che abbiano i requisiti di legge.

Articolo 10

Controllo annuale delle condizioni igienico sanitarie del personale e dei locali, e di sicurezza statica dei locali che non sono posti a piano terra.

Nei primi mesi di ciascun anno l'Ufficiale Sanitario procederà ad accertare se sussistano ancora le condizioni di idoneità sanitaria del personale addetto alle attività artigianali di cui tratta il presente Regolamento, dei locali e delle attrezzature e suppellettili. L'attestazione di idoneità sanitaria sarà in tal modo rinnovata e trascritta nei libretti sanitari.

L'Ufficio Tecnico Comunale provvederà, analogamente, ad accertare se sussistano i requisiti di sicurezza statica dei locali non posti a piano terra.

Articolo 11

Controllo sanitario dei procedimenti tecnici

I procedimenti tecnici in uso nella attività di barbieri e di parrucchiere per uomo e per donna ed affini dovranno essere sottoposti al controllo dell'Ufficiale Sanitario che dovrà accertare la presenza di quei requisiti sanitari stabiliti dalle norme vigenti in materia.

Articolo 12

Assunzione del personale dipendente

L'assunzione del personale da adibire agli esercizi dovrà essere effettuata sulla base delle norme di legge che concernono il collocamento dei lavoratori.

Articolo 13

Attrezzi, strumenti suppellettili e biancheria da lavoro

Nello svolgimento delle attività artigiane di cui al presente Regolamento saranno osservate le norme che seguono:

- Gli addetti al servizio devono indossare apposito camice bianco o di altro colore, purché chiaro, da tenere sempre perfettamente pulito e in ordine.

- Biancheria, asciugamani e panni dovranno essere sempre ben puliti e depositati in un mobile o contenitore all'uso destinato. Devono essere sostituiti per ciascun cliente così come già stabilito nell'articolo 7.
- Gli attrezzi e gli strumenti, quali rasoi, forbici, pettini, ecc, dovranno essere disinfettati in soluzione antisettica ogni qualvolta si pongano in uso.
- Disinfettanti e ciprie saranno applicate o cosparse sulle epidermidi rasate mediante l'uso di polverizzatori a secco o per liquidi.
- E' vietato – durante la rasatura- togliere il sapone dal rasoio usando carta stampata.
- E' obbligatorio l'uso di guanti per il personale che adoperi cosmetici, tinture o altri materiali o sostanze.

Articolo 14

Termini per la richiesta dell'autorizzazione da parte delle attività preesistenti

Le imprese artigianali che già si trovano in attività di esercizio, rimangono autorizzate a continuare nell'attività stessa a condizione che richiedano, entro e non oltre 90 giorni dalla data di approvazione del presente Regolamento, l'autorizzazione prevista dall'articolo 3. L'autorizzazione sarà concessa senza subordinazione a condizioni sorta, eccezion fatta per quanto attiene ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza statica, previsti dalle norme del presente Regolamento.

Articolo 15

Termini per la sistemazione dei locali

Ove i locali già adibiti ad esercizio di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna ed affini non rispondano, all'atto del controllo degli Uffici Sanitario e Tecnico, ai requisiti prescritti dal presente Regolamento ma, tuttavia, possano essere, attraverso apposite modifiche o trasformazioni, sistemati adeguatamente, il Sindaco assegnerà all'impresa artigiana un ragionevole termine di tempo per l'esecuzione delle modifiche e della trasformazioni stesse.

Articolo 16

Trasferimento di locali non suscettibili di modifiche

Qualora i locali già adibiti ad esercizi artigianali siano riconosciuti in condizioni tali da non poter essere modificati o trasformati, il Sindaco, a richiesta degli interessati, autorizzerà il trasferimento dell'esercizio stesso in un altro locale idoneo, anche in deroga alla prescrizione della distanza prevista dal successivo articolo 17 giacché, trattasi, comunque, di attività preesistenti.

Articolo 17

Distanze territoriali fra gli esercizi

Fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti, dello stesso settore di categoria, deve intercorrere una distanza territoriale di m. 200.

L'accertamento di tale distanza è affidato agli organi di Polizia Municipale.

Articolo 18

Chiusura dell'esercizio

Agli artigiani che non ottemperino alle norme di cui agli articoli 4, 15 e 16 sarà notificata apposita ordinanza per la chiusura dell'esercizio.

Articolo 19

Trasferimento di esercizio

I barbieri ed i parrucchieri per uomo e per donna ed affini che, eccezion fatta per i casi previsti dagli articoli 15 e 16, intendano trasferire l'esercizio da una strada o da una località ad altra del territorio comunale dovranno, prima di effettuare il trasferimento stesso, domandare al Sindaco una nuova autorizzazione comunale che sarà eventualmente rilasciata dopo che la Commissione Comunale di cui all'articolo 4 avrà espresso il proprio parere.

Per i trasferimenti di cui al presente articolo saranno osservate quelle norme che si riferiscono alle distanze territoriali fra gli esercizi, previste dall'articolo 17.

Analogamente dovranno chiedere l'autorizzazione tutti coloro i quali subentreranno ad imprese già esercenti, sia che ciò debba avvenire per il trasferimento della gestione o della proprietà dell'esercizio per atto tra vivi e sia per causa di morte del titolare. Comunque deve essere provato l'effettivo passaggio dell'esercizio ed il subentrante deve trovarsi in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente Regolamento.

Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della medesima, è sostituita da una nuova autorizzazione intestata al titolare dell'esercizio che ha diritto ad ottenerla.

Articolo 20

Revoca e sospensione dell'autorizzazione

Le autorizzazioni comunali per l'esercizio di barbieri e di parrucchieri per uomo e per donna ed affini possono essere sospese ed eventualmente revocate quando il titolare non sia in regola con le norme del presente Regolamento e non sia più in possesso dei requisiti di cui alla legge 14 febbraio 1963, n° 161, modificata con legge 23.12.1970, n° 1142.

Nel caso che la perdita dei requisiti previsti dal presente Regolamento avvenga in conseguenza della morte del titolare, l'autorizzazione rimarrà tuttavia valida secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 6 della legge 25 luglio 1956, n° 860

Articolo 21

Orario di lavoro

Gli esercizi di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna ed affini sono tenuti ad osservare l'orario di apertura e di chiusura che sarà determinato dal Sindaco ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 23.12.1970, n° 1142 con il quale è stato espressamente stabilito che alle Autorità Comunali è stata demandata la competenza in materia.

Articolo 22

Lavoro in forma ambulante

Le attività che formano oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte ambulante.

Articolo 23

Imprese societarie

Le imprese gestite in forma societaria di persone o di capitali devono parimenti attenersi alle stesse norme previste per le imprese individuali.

La richiesta dell'autorizzazione deve esplicitamente contenere tutte quelle indicazioni che si riferiscono alla persona cui è demandata la legale rappresentanza o la direzione dell'azienda.

Articolo 24

Tariffe

In tutti gli esercizi di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna ed affini è obbligatoria l'esposizione di apposito cartello contenente tutte le tariffe che si riferiscono alle singole prestazioni.

Articolo 25

Qualificazione professionale

La qualificazione professionale dei barbieri e dei parrucchieri per uomo e per donna ed affini si intende conseguita dal singolo richiedente l'autorizzazione, dall'eventuale rappresentante legale o dal direttore dell'azienda allorché sia dimostrato d'essere già titolare d'esercizio purché regolarmente iscritto all'albo provinciale delle imprese artigiane, ovvero presti od abbia prestato opera professionale qualificata presso imprese analoghe in qualità di dipendente.

La qualificazione professionale si intende comunque conseguita attraverso un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni, da accertarsi attraverso il libretto di lavoro o altro documento equipollente.

La qualificazione professionale si intende altresì conseguita ove il richiedente dimostri d'aver seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione medesima ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n° 25 e delle norme applicative previste nei contratti collettivi di lavoro della categoria.

L'accertamento di tali specifiche condizioni compete alla Commissione Provinciale per l'artigianato, la quale rilascia la relativa certificazione.

Non costituiscono titolo di riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati da corsi di addestramento o di scuole professionali da qualsiasi ente autorizzate.

Articolo 26

Lavoratori autonomi nei Paesi della C.E.E.

In vista dell'attuazione di specifiche norme concernenti il diritto di attività dei lavoratori autonomi nei Paesi della Comunità Economica Europea, l'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n° 1142 costituisce valido titolo per l'abilitazione all'esercizio delle attività di barbieri e dei parrucchieri per uomo e per donna ed affini nei Paesi suddetti.

Articolo 27

Trasgressioni

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal C.P. e da altre leggi, sono accertate e punite con la procedura prevista dal T.U. della legge Comunale e Provinciale e da quello delle leggi di P.S.

Articolo 28

Decorrenza

Il presente Regolamento, che consta di n° 28 articoli, entra in vigore dopo l'approvazione da parte dell'Autorità tutoria e la successiva pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a norma dell'articolo 62, T.U. 1934, modificato dall'articolo 26 della legge 9 giugno 1947, n° 530

Norma transitoria (deliberazione Giunta n. 21/2004)

Di stabilire che in attesa che vengano fissati parametri non rigidi che consentano una valutazione che tenga conto delle differenziazioni di mercato in relazione alle varie zone del territorio comunale, alla popolazione residente, fluttuante e turistica, al numero degli esercizi esistenti e ad; ogni altro fattore economico in grado di incidere sulla domanda si debba comunque esercitare la funzione, assegnata dalla legge, di garantire lo sviluppo economico, del territorio, in conformità ai principi di libera iniziativa economica sancito dall' art. 41 Costituzione;

DI integrare la propria precedente deliberazione n.432 del 23.12.2003 con una norma transitoria a cui il dirigente deve attenersi, in attesa dell'approvazione delle modifiche al regolamento che verranno presentate al consiglio, stabilendo che il calcolo della distanza tra nuovi esercizi e esercizi preesistenti verrà effettuato tenendo conto del parametro stabilito nel regolamento vigente provvisoriamente ridotto del 50% fermo restando, tutto il resto.

Sommario

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

Articolo 2 Mestieri affini

Articolo 3 Autorizzazione all'esercizio

Articolo 4 Commissione Comunale

Articolo 5 Domande per ottenere l'autorizzazione

Articolo 6 Diniego autorizzazioni. Gravami

Articolo 7 Condizioni igienico sanitari dei locali

Articolo 8 Condizioni igienico sanitarie del personale

Articolo 9 Controllo sanitario dei locali

Articolo 10 Controllo annuale delle condizioni igienico sanitarie del personale e dei locali, e di sicurezza statica dei locali che non sono posti a piano terreno

Articolo 11 Controllo sanitario dei procedimenti tecnici

Articolo 12 Assunzione del personale dipendente

Articolo 13 Attrezzi, strumenti suppellettili e biancheria da lavoro

Articolo 14 Termini per la richiesta dell'autorizzazione da parte delle attività preesistenti

Articolo 15 Termini per la sistemazione dei locali

Articolo 16 Trasferimento di locali non suscettibili di modifiche

Articolo 17 Distanze territoriali fra gli esercizi

Articolo 18 Chiusura dell'esercizio

Articolo 19 Trasferimento di esercizio

Articolo 20 Revoca e sospensione dell'autorizzazione

Articolo 21 Orario di lavoro

Articolo 22 Lavoro in forma ambulante

Articolo 23 Imprese societarie

Articolo 24 Tariffe

Articolo 25 Qualificazione professionale

Articolo 26 Lavoratori autonomi nei Paesi C.E.E.

Articolo 27 Trasgressioni

Articolo 28 Decorrenza